



Città di Varedo

Via Vittorio Emanuele II° n. 1 – 20039 Varedo (MI) – tel. 0362.5871 – fax 0362.544540 - c.f. 00841910151 - p.i. 00696980960

Settore Polizia Locale

Prot. nr. 2115 / 10037/1-8

Ordinanza nr. 2115

OGGETTO : Ordinanza in materia di polizia veterinaria e di tutela igienico sanitaria

IL SINDACO

RICHIAMATA la necessità di porre l'attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, l'igiene pubblica ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani da questi detenuti;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani, sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi e viali destinati al passaggio di pedoni, nonché sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago;

ACCERTATO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini, determinato dalla non curanza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate al suolo ovunque i cani si trovino, e dalla negligenza con cui i detentori di cani a volte non adempiono al loro dovere di custodia, vigilanza e rispetto dell'ambiente urbano durante il transito in luoghi aperti al pubblico;

CONSIDERATA la rilevanza igienica e sanitaria del fenomeno enunciato, oltre al degrado e pregiudizio alla completa fruizione degli spazi pubblici a seguito dell'abbandono delle deiezioni dei cani e ritenuto necessario adottare un provvedimento a tutela dell'igiene pubblica;

VISTO l'art. 83 del D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria"

VISTO il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti e degli imballaggi adottato con Deliberazione C.C. n. 22 del 19/03/2001;

VISTA la Legge n. 281/1991 " Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale n.16/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione";

VISTO l'art. 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) del Codice Penale.

VISTI gli artt. 7 bis e 50/3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali "

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n.285/1992 "atti vietati su tutte le strade e loro pertinenze"

VISTA la Legge n. 689/1981 " Modifiche del sistema penale"

ORDINA

Art. 1 - Condotta dei cani

- ◇ Fatte salve le norme speciali per gli animali pericolosi o comunque definiti a rischio di aggressione, è sempre fatto obbligo al detentore di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico di condurre il cane con il guinzaglio.
- ◇ Quando il cane è condotto nei locali pubblici o nei mezzi di trasporto pubblico, è fatto obbligo al conduttore di munire il cane sia di guinzaglio che di museruola.
- ◇ Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, solo entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani in uso ai non vedenti e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 2 Detenzione di idonei strumenti di pulizia

- ◇ Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene o comunque da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua.
- ◇ Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere, esso dovrà essere depositato nei cestini porta-rifiuti stradali o in mancanza dovrà essere riposto nei propri rifiuti domestici.

Art. 3 Raccolta delle deiezioni

- ◇ L'abbandono ed il deposito incontrollato delle deiezioni solide dei cani è vietato.
- ◇ L'accompagnatore del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico, deve provvedere immediatamente all'asportazione della deiezione solida prodotta dal cane e alla pulizia del suolo, sia esso pavimentato o aiuola verde, utilizzando idoneo strumento di raccolta e contenimento come prescritto nell'articolo precedente.

Art. 4 Sanzioni

Chiunque viola una norma della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Alla violazione dell'art. 3 consegue l'obbligo di procedere alla rimozione delle deiezioni abbandonate e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 Disposizioni finali

- ◇ Le norme degli art. 2 e 3 non si applicano ai cani da pastore e a quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani in uso ai non vedenti e a quelli delle forze di polizia appositamente addestrati.
- ◇ Il presente atto è comunicato alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Varedo ed è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nel sito web del Comune, a mezzo stampa e manifesti.
- ◇ Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n.1199/1971).

Dalla residenza Municipale

Varedo, 09/07/2007

p. IL SINDACO
(Il vice-sindaco dott. Alessandro Mattavelli)